ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINI-MICHELANGELO"
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
COD. MECCANOGRAFICO LUIS01900D

CONVENZIONE per la realizzazione di
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

TRA

Istituto di Istruzione Superiore CHINI – MICHELANGELO con sede in Lido di Camaiore (LU) - via Beata, 40 - codice fiscale 91005880462 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Prof.ssa Monica Biagi, nata a Camaiore (LU) il 18/05/1962, codice fiscale BGIMNC62E58B455H

E

I.C. CAMAIORE 1 codice fiscale n. 91027030468 con sede legale in Camaiore, via Via Andreuccetti, 13, rappresentata dal Prof. Germano Cipolletta, nato a Napoli, il 21/04/1963, codice fiscale CPLGMN63D21F839G, di seguito denominato "soggetto ospitante"

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 (aggiornato dall'articolo 57, commi 18-21 della Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018), i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i PCTO, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- i PCTO sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

I.C. CAMAIORE 1, qui di seguito indicato/a anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture ovvero presso le sedi indicate nel progetto formativo, gli studenti in PCTO su proposta dell'Istituto di Istruzione Superiore "Chini-Michelangelo", di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato indicato nel progetto formativo

che verrà inviato successivamente, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L.977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile e gli infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Gli studenti, in quanto iscritti all'istituzione scolastica, sono coperti dalla compagnia assicurativa della scuola; inoltre quest'ultima assicura ciascun studente presso INAIL per i rischi connessi a tutte le attività formative incluso tirocinio svolto fuori dalla sede della scuola, anche in orario extra-scolastico, comprese possibili uscite sul territorio collegate all'attività svolta. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
   - informare e formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza generale e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
   - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza specifica e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni, con decorrenza dalla data sotto indicata ed è attiva fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Il soggetto ospitante dichiara altresì che nel D.V.R. Aziendale è prevista l'accoglienza per un tempo limitato di studenti in attività di PCTO, secondo il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che equipara lo studente al lavoratore ma non costituisce rapporto di lavoro. Il Datore di lavoro dell'azienda

Sede Centrale Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax 0584619989
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567
C.F. 91005880462
Web:www.liceochinimichelangelo.gov.it
e-mail: luis01900d@istruzione.it
PEC: luis01900d@pec.istruzione.it

ospitante infine provvede a fornire allo studente l'informazione (articolo 36 del decreto legislativo n. 81/2008 – Informazione ai lavoratori) in merito alla propria organizzazione del lavoro, all'utilizzo di eventuali D.P.I. e dichiara infine che per le mansioni svolte dal tirocinante non sussistono pericoli per la salute dello stesso.

4. Il soggetto ospitante si impegna altresì al rispetto dei protocolli per la prevenzione del Covid, se richiesti dalla normativa in vigore al momento dello svolgimento dei percorso di PCTO.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) Il Soggetto Ospitante tratterà i dati personali degli allievi in tirocinio di cui verrà a conoscenza.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Il Soggetto Ospitante, in qualità di titolare del trattamento, dovrà inoltre:

a) osservare le disposizioni vigenti in materia;
b) individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
c) attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati;
d) predisporre ed aggiornare per la sua attività un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui all'art.32 del GDPR nonché adeguare il sistema alle future norme regolamentari in materia di sicurezza.

Lido di Camaiore, 15/01/2025

I.I.S "CHINI-MICHELANGELO"

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Monica Biagi

I.C. "CAMAIORE 1"

IL Dirigente Scolastico
Prof. Germano Cipolletta

(timbro e firma del soggetto ospitante)

Sede Centrale Via Beata, 40 – Lido di Camaiore (LU) Tel. 0584619297 - 0584904834 - Fax 0584619989
Sede Associata Via Michelangelo, 37 – Forte dei Marmi (LU) Tel. 058480019 - Fax 058489567
C.F. 91005880462
Web:www.liceochinimichelangelo.gov.it
e-mail: luis01900d@istruzione.it
PEC: luis01900d@pec.istruzione.it